

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE



Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione politico-culturale denominata "LA SINISTRA PER CASTELLO"

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di aprile, presso la sede di Piazza dell'Incontro 1, comune di Città di Castello (PG), i sottoscritti:

**Paolo Capacci**, nato a Città di Castello (PG) il 16/10/1974 e residente in Monte Santa Maria Tiberina (PG), Voc. Colfiorito 166, C.F. CPCPLA74R16C745V;

**Romina Duchi**, nata a Città di Castello (PG) il 07/05/1969 e residente in Città di Castello (PG), Via San Martin D'Upò n. 26 Voc. Baucca, C.F. DCHRMN69E47C745I;

**Mauro Alcherigi**, nato a Città di Castello (PG) il 12/02/1960 e residente in Città di Castello (PG), Voc. Polvano Val dipetrina 37, C.F. LCHMRA60B12C745W;

**Alessandro Alunno**, nato a Città di Castello (PG) il 28/03/1968 e residente in Città di Castello (PG), Via Molise 8, C.F. LNNLSN68C29C745E;

**Luciana Alcherigi**, nata a Città di Castello (PG) il 28/12/1955 e residente in Città di Castello (PG), Via Petrarca 18, C.F. LCHLCN55T68C745P;

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione politico-culturale senza fini di lucro, denominata "LA SINISTRA PER CASTELLO" avente lo scopo di perseguire finalità di promozione sociale, culturale e politica. L'Associazione avrà l'organizzazione interna e la disciplina risultante dallo Statuto che costituisce parte integrante del presente atto al quale viene allegato previa lettura a tutti i presenti.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto i soci presenti deliberano, all'unanimità, la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:

**Alessandro Alunno**, nato a Città di Castello (PG) il 28/03/1968 e residente in Città di Castello (PG), Via Molise 8, C.F. LNNLSN68C29C745E;

- PRESIDENTE;

**Mauro Alcherigi**, nato a Città di Castello (PG) il 12/02/1960 e residente in Città di Castello (PG), Voc. Polvano Val dipetrina 37, C.F. LCHMRA60B12C745W;

- VICE PRESIDENTE;

**Romina Duchi**, nata a Città di Castello (PG) il 07/05/1969 e residente in Città di Castello (PG), Via XI Settembre 28, C.F. DCHRMN69E47C745I;

- SEGRETARIO;

**Luciana Alcherigi**, nata a Città di Castello (PG) il 28/12/1955 e residente in Città di Castello (PG), Via Petrarca 18, C.F. LCHLCN55T68C745P;

- TESORIERE;

**Paolo Capacci**, nato a Città di Castello (PG) il 16/10/1974 e residente in Monte Santa Maria Tiberina (PG), Voc. Colfiorito 166, C.F. CPCPLA74R16C745V;

- CONSIGLIERE;

I Consiglieri, così nominati, dichiarano di accettare l'incarico.

Il designato Presidente dell'Associazione provvederà allo svolgimento degli adempimenti di legge; ai sensi dell'art. 18 dello Statuto la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica per un biennio.

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell'Associazione.

Letto, firmato e sottoscritto

*Stefano Stenbo*  
*Allyi Russo*

*Roberto Duchi*  
*Luciana Duchi*  
*Paolo Capacci*



Direzione Provinciale di Perugia  
Ufficio Territoriale di Città di Castello  
Atto registrato il **07 LUG 2016**  
al N. **871** Serie **3**  
Previo versamento € **225**

L'ADDETTO AL SERVIZIO  
(Bargelli Giorgio)







Reg.to il 07 LUG 2016  
al n. 871 Serie 3  
Previo versamento €

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA SINISTRA PER CASTELLO"****Articolo 1 Denominazione**

E' costituita, in virtù dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica italiana, ai sensi del codice civile, della L. 388/2000 e della L.R. dell'Umbria 22/2004, un'associazione politico-culturale denominata "LA SINISTRA PER CASTELLO"

**Articolo 2 Sede**

L'Associazione ha sede in Piazza dell'Incontro n. 1, comune di Città di Castello (PG). La variazione della sede legale non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

**Articolo 3 Simbolo e bandiera**

1. Il simbolo dell'Associazione è costituito da un cerchio di colore rosso al centro del quale è disposta su due righe la scritta, di colore bianco, LA SINISTRA, in alto e contraddistinta da due elementi triangolari bianchi disposti sopra le lettere "i", e in basso, sempre di colore bianco, PER CASTELLO.
2. La bandiera dell'Associazione è rettangolare, di colore bianco, e riporta al centro il simbolo, di superficie pari a circa la metà dell'area della bandiera.

**Articolo 4 Scopi dell'associazione**

1. L'Associazione persegue gli scopi di:

- a) Favorire l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione della Repubblica italiana attraverso la partecipazione diretta dei propri soci ad attività di carattere politico, culturale e sociale;
- b) Contribuire alla crescita della partecipazione di cittadini e migranti alla vita politica attiva, favorendo l'aggregazione e il confronto tra i diversi movimenti, comitati e associazioni della sinistra;
- c) Lavorare per il rinnovamento, lo sviluppo politico-culturale e l'unità della sinistra;
- d) Favorire la partecipazione diretta di cittadini e migranti alla determinazione della politica nazionale e delle scelte amministrative in ambito locale e territoriale, anche attraverso la partecipazione alle competizioni elettorali;
- e) Essere un luogo di confronto libero, in cui ogni persona che si riconosca nei valori fondanti della Sinistra e nella sua storia abbia la possibilità di portare il proprio contributo come singolo individuo, indipendentemente dalla propria identità ideale e dalla propria appartenenza o meno a un partito politico.

2. L'Associazione può editare libri, riviste, periodici, newsletter e supporti multimediali, organizzare convegni, dibattiti, seminari, mostre, congressi e tutte le iniziative di carattere culturale e sociale ritenute necessarie. Può gestire siti Internet e servizi correlati.

**Articolo 5. Durata**

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

**SOCI****Articolo 6 Adesioni**

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che:
  - f) condividono gli scopi e la finalità dell'Associazione;
  - g) accettano lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
  - h) sono disposti a prestare la propria opera per sostenere l'attività.
2. I soci si dividono in: a. fondatori: sono i soci che compaiono nell'atto costitutivo e lo sottoscrivono; b. ordinari: sono i soci iscritti successivamente alla costituzione dell'Associazione; c. onorari: sono coloro la cui iscrizione è stata deliberata dall'Assemblea per particolari meriti o considerazioni, tali da conferire lustro all'Associazione o favorirne, attraverso il loro apporto, il perseguimento degli scopi sociali.
3. L'adesione all'Associazione è da intendersi a tempo indeterminato.
4. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; competente a deliberare in ordine all'ammissione o non ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è da intendersi a tempo indeterminato.
6. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di contribuzione da parte degli associati.
7. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli di contribuzione annuale.
8. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

**Articolo 7 Diritti e doveri dei soci**





1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
2. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali sono titolari dell'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa. In occasione delle elezioni degli organi statutari e di ogni altro organismo la cui costituzione venga deliberata dall'Assemblea. Possono essere eletti Presidente, Vicepresidente o Tesoriere e possono far parte del Comitato dei garanti solo i soci maggiorenni che abbiano almeno cinque anni consecutivi di iscrizione all'Associazione o ne siano soci fondatori. Ai soci in regola con le quote viene consegnata una tessera associativa annuale firmata dal Presidente e dal Tesoriere.
3. Il socio è tenuto a:
  - versare la quota di contribuzione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
  - all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
  - in caso di elezione o nomina in incarichi pubblici per cui è prevista la corresponsione di un'indennità, sono tenuti a contribuire alle attività sociali attraverso una quota straordinaria pari al 50% dell'indennità stessa, esclusi gli oneri fiscali. Questo dovere è escluso per i disoccupati.
4. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
5. L'Associazione assicura gli aderenti che prestano attività di volontariato per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### Articolo 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
2. Il recesso va comunicato all'Associazione ed ha efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
3. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso.

#### Articolo 9 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea dei soci
  - b) Il Consiglio Direttivo
  - c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
  - d) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
  - e) Il Segretario
  - f) Il Tesoriere

ASSEMBLEA



#### Articolo 10 Composizione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

#### Articolo 11 Competenza

1. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
  - elegge il Consiglio Direttivo e determina il numero dei componenti;
  - approva gli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
  - approva il Regolamento che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
  - approva le modificazioni dello Statuto;



- approva lo scioglimento dell'Associazione.

#### Articolo 12 Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da 1/3 (un terzo) dei soci, mediante affissione dell'avviso di convocazione, presso la sede sociale e mediante mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

#### Articolo 13 Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c..
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, tenuto anche conto delle deleghe conferite ai sensi dell'art. 10, co. 3; in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno un'ora dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati, tenuto anche conto delle deleghe conferite ai sensi dell'art. 10, co. 3, in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) degli iscritti.
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### Articolo 14 Svolgimento e verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe di cui all'articolo 10, comma 3 ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
3. In occasione di ciascuna assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Articolo 15 Nomina e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre consiglieri ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.
3. Il Consiglio rimane in carica per due anni; i consiglieri sono rieleggibili.
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
5. Il Consiglio elegge, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
6. Tutte le cariche sociali sono gratuite: i componenti del Consiglio direttivo avranno diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica.

#### Articolo 16 Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed adotta ogni provvedimento riguardante il personale in genere;





- i) conferisce e revoca procure;
- j) predispone i regolamenti interni, per il mero funzionamento dell'Associazione, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 17 Convocazione e deliberazioni**

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dai membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno due giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

#### **Articolo 18 Il Presidente**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **Articolo 19 Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni statutarie e lo sostituisce ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Articolo 20 Il Segretario del Consiglio Direttivo**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci.

#### **Articolo 21 Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili, anche con l'ausilio di consulenti, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

#### **Articolo 22 Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei soci.

### **BILANCIO**

#### **Articolo 23 Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali**

1. L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 1 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
3. Entro il 1 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
5. Nel bilancio devono essere distintamente annotati i beni di proprietà dell'Associazione ed i contributi ricevuti.

#### **Articolo 24 Avanzi di gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, dividendi o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione di volontariato o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità

di solidarietà similari a quelle dell'Associazione.

2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 25 Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione di volontariato o ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità di solidarietà similari a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità.
2. Lo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 13, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### Articolo 26 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 388/2000 e alla Legge regionale (Regione Umbria) 22/2004 e successive modificazioni.

Città di Castello 15 Aprile 2016

*Stefano Stendro*  
*Stefano Stendro*  
*Rosario*  
*Leone Stendro*  
*Paolo*

